



Taglio di Po, lì 08/08/2023

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

CIRCOLARE: notizie in breve.

Gentile Cliente, con la presente circolare lo Studio le offre in breve alcune notizie di interesse prima della pausa estiva.

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI E SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ SUPERIORI A 12 GIORNI

Come noto, i Registratori Telematici (c.d. RT) devono essere conformi a specifiche tecniche indicate dall'Agenzia delle Entrate. La non conformità comporta anomalie e/o l'impossibilità nella trasmissione dei dati con l'applicazione di sanzioni. Per questo motivo all'introduzione di nuove specifiche tecniche seguono gli aggiornamenti degli RT che normalmente i soggetti che forniscono e/o prestano assistenza comunicano ai propri clienti per evitare disagi. Con decorrenza dal 01/07/2023 le nuove specifiche tecniche (versione 11) dispongono che:

- **in caso di interruzione dell'attività superiore ai 12 giorni** (come nel caso di ferie, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, e simili) o nel caso in cui non si sia in grado di conoscere la durata del periodo di inattività,
- **il Registratore Telematico deve essere posto in modalità "fuori servizio" (codice evento 608: magazzino/periodo di inattività)**, al fine di comunicare l'inizio del periodo di inattività.

Il relativo adeguamento del RT si rende dovuto per i soli modelli di RT approvati dal 1/07/2023, e nessun adeguamento va obbligatoriamente effettuato sugli RT già approvati entro il 30/06/2023, tuttavia si ritiene che la comunicazione per interruzione dell'attività superiore a 12 giorni si renda comunque dovuta (posto che richiede un adempimento già possibile con i "vecchi" modelli di RT).

La comunicazione del codice "608" può essere effettuata, alternativamente:

- direttamente dal Registratore Telematico;
- mediante il cassetto fiscale dell'impresa. <<Nel caso si adotti questa opzione è necessario modificare lo stato dell'RT in codice 608 (magazzino/periodo inattività) altrimenti sul cassetto fiscale in sede di invio dei file dei corrispettivi giornalieri si evidenzierà un errore (codice 200) a causa del disallineamento>>

Si ritiene che l'omessa comunicazione possa rientrare tra i mancati adempimenti di natura meramente formale e dunque comporti la sanzione fissa di E. 50.



Registratori Telematici : transazioni tramite pagamento elettronico

Le recenti specifiche tecniche, tra le altre novità, introducono anche la memorizzazione dei seguenti dati inerenti alle transazioni tramite pagamento elettronico:

- data/ora della transazione bancaria;
- modalità dell'operazione (on line / off line);

dunque, occorre registrare correttamente se la transazione è avvenuta in contanti o tramite pagamento elettronico.

Le nuove specifiche tecniche (versione 11) prevedono ulteriori elementi di novità e la prossima introduzione della c.d. "Lotteria istantanea" (adeguamento degli RT da effettuare entro il 02/10/2023) richiederà ai tecnici di effettuare idonei interventi di adeguamento con relative indicazioni. Peraltro, anche in questi ultimi mesi è noto che i centri di assistenza dei registratori di cassa continuano ad aggiornare i propri clienti su questi temi e ad intervenire quando necessario per l'adeguamento di RT obsoleti e/o a fornire istruzioni sulle nuove funzionalità.

In considerazione dell'importanza di continuare ad utilizzare un Registratore Telematico aggiornato alle specifiche vigenti e di essere in grado di gestire correttamente la procedura inerente la sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 giorni (di particolare attenzione per le attività stagionali e per le chiusure per ferie) si consiglia di contattare il proprio tecnico del Registratore Telematico di riferimento per coordinarsi e ricevere le corrette istruzioni da seguire per gestire la sospensione dell'attività.

LA GENERICA INDICAZIONE IN FATTURA LA RENDE INDEDUCIBILE

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n.15530 del 1 giugno 2023 ha stabilito che sono indeducibili, per mancanza di inerenza, le fatture generiche, che non indicano l'attività svolta, neppure con riferimento a specifici eventi, e mancanti di documenti aventi data certa, dei quali è possibile desumere l'oggetto della prestazione fatturata.

I Giudici vedono la fattura come "documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa purchè sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dalla normativa di riferimento, tra i quali l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo dell'informazione".

Una fattura ritenuta irregolare, per carenza degli elementi previsti dalla normativa, comporta sanzioni anche in capo al cedente/prestatore e dunque la fattura deve risultare adeguata non solo dal punto di vista formale, ma anche qualitativo e quindi riportare indicazioni sui beni ceduti e/o le prestazioni effettuate in modo che la fattura risulti un documento idoneo a rappresentare i costi dell'impresa.



Le stesse considerazioni possono essere fatte valere per i documenti emessi dai registratori telematici che peraltro devono risultare conformi alle specifiche tecniche vigenti e come già anticipato devono riportare correttamente anche le modalità di pagamento.

MORATORIA ESTIVA PER GLI AVVISI BONARI

La comunicazione di irregolarità o di avviso bonario è una comunicazione inviata al contribuente nella quale l'Agenzia delle Entrate, oltre a prospetti sintetici che evidenziano gli errori riscontrati e le variazioni operate dall'Agenzia delle Entrate indica:

- la maggior imposta eventualmente dovuta;
- la sanzione ridotta;
- gli interessi;
- l'avvertenza che **il beneficio della sanzione ridotta è fruibile entro 30 giorni dalla data di ricezione** della comunicazione;
- il mod. F24 predeterminato per versare le somme che scaturiscono dall'avviso.

Al fine di evitare che il termine di 30 giorni a disposizione del contribuente per **chiedere l'annullamento** totale o parziale dell'avviso bonario ovvero fruire del pagamento della sanzione in misura ridotta nonché del beneficio della rateizzazione cada in un periodo feriale **è stata prevista una sospensione dei termini dal 1 agosto al 4 settembre.**

REVOCATO L'ESENZIONE POS PER TABACCHI, VALORI POSTALI/BOLLATI

Come noto, dal 30/06/2022 è scattata l'applicazione delle sanzioni a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.

A fine 2022 l'Agenzia delle Dogane aveva disposto il non assoggettamento all'obbligo di attivazione del POS a favore di tabaccai/titolari di patentino in relazione alle vendite di generi di monopolio, valori postali/bollati.

Ora la stessa Agenzia ha revocato, con decorrenza dal 26/06/2023 la predetta esenzione dall'obbligo di accettare i pagamenti tramite POS con riferimento ai predetti beni.

Torna applicabile il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico (a prescindere dall'importo della transazione) da parte del soggetto obbligato. In particolare, la sanzione applicabile è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

- Euro 30 (quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.



INPS INVITA A REGOLARIZZARE LA MANCATA ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Alcuni contribuenti hanno già ricevuto un invito dell'INPS a regolarizzare la mancata iscrizione alla gestione separata, altri la riceveranno. Tale comunicazione, rivolta ai soggetti tenuti alla contribuzione alla Gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi / amministratori di società / lavoratori autonomi occasionali / liberi professionisti), per i quali non risulta presente la relativa iscrizione fa parte di una campagna di informazione avviata recentemente dall'INPS.

Con il Messaggio 6.7.2023, n. 2535 l'INPS ha rammentato che, per i soggetti tenuti alla contribuzione alla Gestione separata, in assenza di iscrizione da parte del soggetto obbligato, il sistema informatico dell'Istituto registra in automatico la data di inizio attività più remota risultante nei flussi UNI-EMENS (per i lavoratori parasubordinati) ovvero nei campi "periodo di riferimento" dei mod. F24 per i lavoratori autonomi / professionisti.

A seguito di tale modalità operativa, tuttavia, potrebbe essere assunta come data di inizio attività una data diversa da quella effettiva e pertanto l'INPS ha previsto l'invio di un'apposita Comunicazione ai soggetti che, risultando tra gli obbligati alla Gestione separata, non hanno effettuato la relativa iscrizione. Con tale Comunicazione, inviata mediante l'applicazione "MyINPS" e posta elettronica, l'Istituto invita il destinatario a procedere con l'iscrizione (direttamente o tramite un intermediario abilitato) al fine di regolarizzare la propria posizione.

Qualora l'interessato, anche a seguito del predetto invito, non provveda all'iscrizione alla Gestione separata, la stessa viene operata d'ufficio assumendo come data di iscrizione:

- la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile ovvero dal primo anno di dichiarazione dei redditi, per i lavoratori autonomi;
- la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati, per i parasubordinati (data di inizio della prestazione lavorativa).

Al seguente indirizzo https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.07.messaggio-numero-2535-del-06-07-2023_14208.html è possibile scaricare le FAQ dell'INPS.

Chi riceverà tale comunicazione dovrà verificare, anche consultando il proprio cassetto previdenziale tramite SPID, la propria posizione rispetto le informazioni a disposizione dell'INPS.

ROTTAMAZIONE QUATER – MODALITA' DI PAGAMENTO

Con la precedente circolare lo Studio informava delle tempistiche inerenti la rottamazione quater i cui pagamenti sono previsti a partire dal 31.10.2023. Di seguito si riportano indicazioni sulle **modalità di pagamento**:



Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'Agente della riscossione nella comunicazione che invierà;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'Agente della riscossione è tenuto ad allegare alla stessa comunicazione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Esclusione della compensazione

Con la risposta a interpello 7.7.2023 n. 372, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme dovute per la "rottamazione-quater", in mancanza di una specifica previsione, **non possono essere pagate mediante compensazione**:

- né con crediti fiscali disponibili, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- né con crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto tale possibilità non è stata prevista dalla L. 197/2022, a differenza di quanto avvenuto in occasione della precedente rottamazione (si veda l'art. 3 co. 12 del DL 119/2018).

SI COMUNICA CHE LA SEDE DI TAGLIO DI PO RIMARRÀ CHIUSA AL PUBBLICO PER FERIE ESTIVE DAL 14 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE COMPRESO.

IN CASO DI URGENZE SIETE PREGATI DI INVIARE UN FAX AL NUMERO 0426-662322, UNA E-MAIL A INFO@STUDIO-DUO.IT, OPPURE DI LASCIARE UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA TELEFONICA (0426-346429): SARETE CONTATTATI IL PRIMA POSSIBILE.

Cordialmente

Studio Duò e Associati

